



SETTORE LAVORI PUBBLICI FONDI EUROPEI ED ESPROPRI

SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE

Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura per cani randagi, accalappiati sul territorio comunale e per i gatti liberi, non di proprietà, sottoposti ad osservazione e a terapie veterinarie, avente durata di anni tre rinnovabili per ulteriori tre anni, suddiviso in numero due lotti.

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di ricovero, mantenimento e cura in un canile rifugio per i cani randagi e per i gatti liberi, non di proprietà, sottoposti ad osservazione e a terapie veterinarie sugli animali ritrovati sul territorio del Comune di Sanremo.

L'appalto è suddiviso in n. 2 lotti, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., meglio descritti al successivo art. 7.

Tutte le disposizioni del presente Capitolato non espressamente riferite ad un singolo lotto sono da applicarsi a tutti i n. 2 lotti.

Detto appalto è motivato dal fatto che il Comune di Sanremo non dispone di strutture idonee e personale per garantire tutti gli adempimenti che la legge pone a suo carico per quanto riguarda la tutela di cani e gatti randagi e che pertanto occorre procedere all'affidamento di tale servizio a terzi che dispongano di tali strutture.

Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto della legge quadro n. 281 del 14.8.1991, della legge regionale della Liguria n. 23 del 22.3.2000, della DGR 908/2001 e ss.mm.ii., tenendo altresì conto di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

I dati, relativi all'andamento storico del servizio in oggetto, testimoniano una necessità di ospitalità dei cani randagi presenti sul territorio comunale tendenzialmente in crescita.

Nel corso dell'anno 2019 si sono registrate circa 150 presenze di cani al giorno, oltre a circa 50 gatti.(in aumenti agli anni precedenti).

Questa tendenza porta a costi esorbitanti, soprattutto se relazionati ad una situazione che vede i cani, di fatto, condannati a vivere in gabbia per tutta la loro restante vita.

Per tale motivo il soggetto appaltatore, di seguito Amministrazione, ha intenzione di potenziare la prassi delle adozioni dei cani randagi ospitati per far sì che il numero diminuisca ma in via precauzionale si stima una presenza media per la durata dell'appalto di 170 cani annui.

Ciò comporta che l'aggiudicatario avrà diritto ad un compenso calcolato sul numero dei cani ma solo fino al raggiungimento del numero massimo previsto per ciascun lotto, oltre il quale il suo compenso non sarà incrementabile, restando perciò invariato.

Analogha situazione per i gatti non di proprietà, ospitati in struttura che non dovranno superare il numero massimo previsto per ciascun lotto.

Le modalità d'esecuzione e le obbligazioni a carico dell'appaltatore sono disciplinate nei successivi articoli del presente capitolato.

Art. 2 – Durata del servizio, importo presunto dell'appalto ed adeguamento del prezzo

L'appalto avrà la **durata certa di anni tre rinnovabili per ulteriori anni tre** a decorrere dalla data presunta del 1° luglio 2020 e comunque dalla data di consegna del servizio.

La durata del contratto, nel corso della sua esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

In tal caso il contraente è obbligato e tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Il totale complessivo dell'appalto, riferito alla durata contrattuale certa di anni tre è pari ad euro 575.970,00 (cinquecentosettantacinquemilanovecentosettanta/00) **oltre IVA**, suddiviso nei due lotti come segue:

- **Lotto A - € 395.295,00** (trecentonovantacinquemiladuecentonovantacinque/00) **oltre IVA**;
- **Lotto B - € 180.675,00** (centoottantamilaseicentosettantacinque/00) **oltre IVA**, come in dettaglio indicato al seguente art. 7.

Le prestazioni, oggetto del presente servizio, saranno valutate con **i prezzi unitari indicati al seguente art. 7, ai quali sarà applicato il ribasso d'asta offerto.**

L'appaltatore, ferme restando le disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non potrà chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco illustrato all'art.7.

Si evidenzia che l'appaltatore dovrà provvedere a proprie spese al trattamento terapeutico necessario ai cani ricoverati nel canile rifugio, colpiti da qualsiasi patologia o traumatismo.

Non sono stati rilevati rischi da interferenze di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente non è stato redatto Il D.U.V.R.I.

Art. 3 – Requisiti per partecipazione alla gara

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE (per entrambi i LOTTI):

sono esclusi dalla partecipazione ai due lotti in cui è articolata la gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. del 2001 n. 165 o che siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

REQUISITI DI IDONEITÀ (per entrambi i LOTTI):

- a) **Per le imprese: iscrizione** nel registro tenuto dalla competente Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e **risultare in esercizio** alla data di invio del bando alla U.E.
- b) **Per le Società Cooperative e i Consorzi di Cooperative: iscrizione** nell'apposito Albo Nazionale delle Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. con indicazione degli estremi della registrazione, oltre ai requisiti di cui alla precedente lettera a).
- c) **Per le associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali: iscrizione** all'Albo delle associazioni riconosciute (albi nazionali o istituiti con Legge Regionale) ed **avere nel proprio atto costitutivo e/o Statuto finalità di tutela e protezione degli animali.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83 comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:

Per la partecipazione al **LOTTO A:**

- **fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, per un **importo non inferiore a € 131.765,00** (centotrentunomilasettecentosessantacinque/00) **IVA esclusa.**

Tale requisito è richiesto in relazione alla rilevanza, alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni del lotto oggetto della presente procedura di gara.

Nel caso di partecipazione a più lotti, il fatturato globale minimo annuo da possedere dovrà essere non inferiore alla somma degli importi, IVA esclusa, dei lotti per i quali il concorrente partecipa.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Per la partecipazione al **LOTTO B:**

- **fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, per un **importo non inferiore a € 60.225,00** (sessantamiladuecentoventicinque/00) **IVA esclusa.**

Tale requisito è richiesto in relazione alla rilevanza, alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni del lotto oggetto della presente procedura di gara.

Nel caso di partecipazione a più lotti, il fatturato globale minimo annuo da possedere dovrà essere non inferiore alla somma degli importi, IVA esclusa, dei lotti per i quali il concorrente partecipa.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, si fa presente che il suddetto requisito, relativamente ad entrambi i lotti, dovrà essere posseduto da tale operatore economico nel suo complesso, con possesso da parte della capogruppo mandataria di almeno il 60% (sessantapercento) e da parte delle singole mandanti di almeno il 20% (ventipercento) del fatturato globale.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (per entrambi i LOTTI):

a) esecuzione del seguente servizio analogo riferito all'ultimo triennio con riferimento alla data di invio del bando alla U.E.:

servizio di gestione di un canile pubblico e/o privato per almeno 12 (dodici) mesi continuativi, senza che il relativo rapporto sia stato risolto per inadempienza, di importo minimo pari a:

- € 395.000,00 (trecentonovantacinquemila/00) **per il LOTTO A**
- € 180.000,00 (centoottantamila/00) **per il LOTTO B.**

E' consentita la sommatoria, complessivamente, per un massimo di tre contratti eseguiti nel periodo di riferimento.

b) disponibilità della struttura (canile rifugio) con i seguenti requisiti:

b.1) **possesso di regolare Autorizzazione Sanitaria** del servizio dell'A.S.L. di appartenenza della struttura presso cui sarà svolto lo stesso servizio, delle relative autorizzazioni di carattere edilizio (concessione edilizia, agibilità ed autorizzazione allo scarico) nonché delle ulteriori autorizzazioni di legge necessarie;

b.2) **localizzazione della struttura ad una distanza adeguata** a garantire il servizio in piena efficienza ed efficacia per tutti gli animali provenienti dal Comune di Sanremo, nel numero indicato nei singoli lotti;

b.3) **nel caso di struttura ubicata al di fuori del territorio comunale: disponibilità di idonea struttura e spazi**, nel territorio del comune di Sanremo, per accogliere in custodia provvisoria gli animali catturati anche per le eventuali cure veterinarie nel rispetto degli "standard" minimi imposti dalla normativa vigente della Regione Liguria, in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge; detta struttura dovrà poter accogliere contemporaneamente un minimo di dieci animali che successivamente verranno trasferiti alla struttura di pertinenza;

b.4) **disponibilità di posti di ricovero come canile rifugio**, come previsto dalla normativa vigente (L.R. n. 23/2000, Ord. Min. 16 luglio 2009);

b.5) **disponibilità di un ambulatorio** per le cure sanitarie con armadio farmaci autorizzato e l'impresa dovrà consentirne l'utilizzo al servizio veterinario dell'ASL competente che effettuerà la vigilanza veterinaria;

c) disponibilità di un medico veterinario (anche con apposita convenzione) con abilitazione e regolare iscrizione all'Albo dei medici veterinari da almeno tre anni, che avrà la responsabilità sanitaria della struttura, e che assicurerà le cure sanitarie necessarie ai cani ricoverati nel canile rifugio, colpiti da qualsiasi patologia o traumatismo; sarà cura della stessa ditta aggiudicatrice provvedere a proprie spese al trattamento terapeutico.

d) disponibilità di personale in numero e con formazione professionale adeguati allo svolgimento del servizio.

ART. 4 - Fruitore della struttura

Possono usufruire della struttura:

1. cani per cui sia accertato l'effettivo stato di randagismo recuperati sul territorio del Comune di Sanremo, tali animali verranno consegnati dagli Operatori della struttura sanità animale dell'Azienda ASL o eccezionalmente dalle Guardie Zoofile;

2. cani e gatti detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi competenti;
3. cani di coloro che non intendano o non possano più detenere l'animale non trovando per essi adeguata sistemazione. Tali animali saranno consegnati al canile dai proprietari previo nullaosta del Responsabile dell'Ufficio competente del comune. L'aggiudicatario dovrà inviare alla struttura sanità animale i dati dell'animale affinché siano trascritti nella scheda di cui all'art. 12 comma 2 della L.R. 23/2000;
4. cani morsicatori ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.P.R. n. 320/54, su disposizione della competente struttura dell'ASL, per il periodo di osservazione previsto dalle norme vigenti individuando nella struttura uno spazio dedicato. Terminato il periodo di osservazione, nel caso in cui l'animale sia restituito al proprietario, l'aggiudicatario dovrà procedere al recupero del costo sostenuto per il mantenimento e la cura dell'animale. Nel caso di rinuncia definitiva di proprietà l'aggiudicatario prenderà in consegna l'animale previa dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 vistata dall'ufficio comunale competente;
5. cani di proprietà non detenibili temporaneamente dai residenti nel Comune di Sanremo per cause di forza maggiore, previo nulla osta dell'Ufficio del Comune. Concordata la restituzione dell'animale al proprietario o a persona di sua fiducia, l'aggiudicatario provvederà al recupero delle spese sostenute dal momento dell'ingresso del cane nel canile, l'aggiudicatario invierà mensilmente all'ufficio comunale competente elenco nominativo di coloro che hanno usufruito del servizio: in sede di fatturazione tali spese verranno detratte dall'importo dovuto quale compenso. Nel caso in cui il proprietario abbia difficoltà reddituali, l'aggiudicatario farà compilare apposita dichiarazione sostitutiva unica, nelle forme previste dal DPR 445/2000, nella quale il proprietario dell'animale dovrà dichiarare la propria situazione economica secondo le norme in materia sociale (ISEE ex D. Lgs 109/98 e s.m.i.) da vistersi dall'Ufficio competente del Comune che potrà provvedere con oneri a carico dello stesso;
6. cani catturati e/o ritrovati di proprietà in attesa di essere riconsegnati ai proprietari: l'aggiudicatario, dopo aver ricevuto dalla ASL, cui compete la gestione dell'anagrafe canina, i dati utili per l'identificazione del proprietario, provvederà ad avvisare il proprietario dell'animale nel più breve tempo possibile, se non altrimenti contattabile, con lettera raccomandata A/R affinché il medesimo possa ritirare il cane nel minor tempo possibile. I cani di proprietà non iscritti all'anagrafe canina, devono essere restituiti al proprietario dopo microchippatura a carico del proprietario. Il costo per l'eventuale cattura, il mantenimento ed eventuali cure dell'animale sono a totale carico del proprietario. L'aggiudicatario provvederà al recupero delle spese sostenute dal momento dell'ingresso del cane nel canile; l'aggiudicatario invierà mensilmente all'ufficio comunale competente elenco nominativo di coloro che hanno usufruito del servizio: in sede di fatturazione tali spese verranno detratte dall'importo dovuto quale corrispettivo. Nel caso in cui il proprietario abbia difficoltà reddituali, l'aggiudicatario farà compilare apposita dichiarazione sostitutiva unica, nelle forme previste dal DPR 445/2000, nella quale il proprietario dell'animale dovrà dichiarare la propria situazione economica secondo le norme in materia sociale (ISEE ex D. Lgs 109/98 e s.m.i.) da vistersi dall'Ufficio competente del Comune che potrà provvedere con oneri a carico dello stesso;
7. gatti liberi non di proprietà, feriti, traumatizzati o malati in esecuzione dell'art. 4 comma 1 lettera b) della L.R. 22/2000, sottoposti ad osservazione e a terapie veterinarie, provenienti da colonie feline. Esclusivamente per il periodo in cui l'animale è ferito o traumatizzato saranno riconosciute le spese, dopodichè si procederà al rientro del felino nella colonia felina di appartenenza.

ART. 5 - Descrizione del servizio

L'aggiudicatario dovrà garantire un servizio di custodia costante degli animali nella struttura adibita a canile rifugio, tramite il servizio di reperibilità con tempo d'intervento di 1 ora dalla chiamata, comprendente anche le ore notturne e festive su tutto l'arco dell'anno e che sia in grado di ricevere gli animali catturati o ritrovati 24 ore su 24 con proprio personale scelto, di fiducia, idoneo ed opportunamente addestrato per l'espletamento del servizio.

La custodia ed il mantenimento dell'animale deve prevedere:

- a) alloggio in box modernamente attrezzati e con adeguata profilassi igienico-sanitaria e se il caso, effettuazione di idonee cure veterinarie;
- b) nutrizione giornaliera specifica, come da disposizioni della Struttura Sanità animale dell'ASL.;
- c) pulizia e disinfezione periodica dei box secondo indicazioni dell'A.S.L. e "sgambettamento" degli animali almeno una volta al giorno;
- d) derattizzazione dei locali adibiti alla conservazione del cibo.

E' fatto altresì obbligo all'aggiudicatario di:

- provvedere al trasloco degli animali dagli attuali luoghi di custodia, gestiti da ENPA e Pluto's in Sanremo, ovvero dalla struttura di accoglienza provvisoria sul territorio o dal luogo di trattamento per cure veterinarie, alla propria struttura di pertinenza dove saranno accolti, con un idoneo automezzo attrezzato allo scopo;
- nominare Veterinario/i di propria fiducia, regolarmente iscritto da almeno tre anni all'Ordine dei Medici Veterinari, con relativa comunicazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla nomina, al Servizio Qualità Ambientale per le cure veterinarie in struttura;
- garantire una corretta gestione sanitaria dei cani ospitati attraverso la presenza di personale Medico Veterinario, che dovrà essere presente in struttura almeno un giorno alla settimana per un minimo di 2 (due) ore, provvedendo a controllare sistematicamente lo stato sanitario degli animali e ad eseguire tutte le terapie necessarie per un buono stato di salute con la somministrazione di appropriate terapie medicinali ai soggetti malati di leishmaniosi e di altri tipi di malattie curabili e di cure chirurgiche. La regolarità della presenza del Medico Veterinario verrà verificata attraverso l'istituzione di un registro presente in struttura;
- provvedere agli esami delle feci e colture micotiche eseguiti a random, finalizzati alla prevenzione di patologie a rischio zoonosico;
- disporre quanto necessario per la soppressione eutanasica dei cani, qualora gli stessi siano incurabili o gravemente malati. La decisione eutanasica dovrà essere assunta dal Veterinario responsabile del canile, supportato dal parere del Medico Veterinario della competente Struttura dell'ASL o da Veterinari Liberi Professionisti
- garantire la limitazione delle nascite anche mediante intervento chirurgico di sterilizzazione delle femmine ospitate;
- collaborare con la competente Struttura dell'ASL e con i Veterinari Liberi Professionisti, per le attività di loro competenza, concordando le modalità di collaborazione con gli stessi;
- provvedere alla custodia e consegna delle salme degli animali deceduti secondo le modalità definite dalla Struttura Sanità Animale dell'ASL;
- aggiornare costantemente le schede, comprensive di fotografia, con le indicazioni relative ai cani ricoverati (il nome se conosciuto, razza, sesso, anno di nascita presunto, data di ingresso, caratteristiche particolari e microchip se presente);

- garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa, attraverso la rilevazione giornaliera di carico e scarico degli animali custoditi, fornendo mensilmente un riepilogo di tale movimentazione all'Ufficio Anagrafe Canina, ed all'Amministrazione. L'annotazione di tutta la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, luogo di ritrovamento, generalità di persona che lo ha condotto in struttura, riconsegne, affidamento, malattie, tipi di diagnosi prognosi e terapia effettuata decessi, ecc...), la compilazione delle schede anagrafiche (caratteristiche, sesso, età, fotografia, codice identificativo, numero box e altre informazioni rilevanti per la gestione dell'animale), deve essere eseguita utilizzando il formato elettronico, onde permettere un rapido ed agevole invio dei dati, all'Ufficio competente del Comune. Le movimentazioni degli animali devono essere comunicate mensilmente all'Anagrafe Canina della ASL e settimanalmente in caso di smarrimento o decesso di animali;
- garantire sempre fino ad un massimo di n.5 posti lasciati liberi per i cani eventualmente accalappiati, rinunce od altro ed ulteriori n.5 posti per il canile sanitario.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 281/1991, alla L.R. Liguria n. 23/2000, nonché a ogni regolamentazione inerente il presente servizio.

ART. 6 – Adozioni degli animali

E' obbligo dell'aggiudicatario trasmettere all'Amministrazione, entro 10 giorni dall'inizio effettivo del Servizio, un "progetto adozioni" indicante:

- il numero stimato di cani da affidare in adozione (scheda e foto);
- le azioni che intende intraprendere al fine di incentivare le adozioni e sostenere i soggetti adottanti;
- il numero dei volontari e l'indicazione delle Associazioni di protezione animale che intende coinvolgere nel progetto adozioni, anche per l'organizzazione di manifestazioni finalizzate a promuovere le adozioni stesse;
- l'impegno di facilitare le adozioni anche garantendo la presenza degli animali adottabili nei luoghi dove si svolgeranno tali eventi, senza oneri per l'Amministrazione.

L'aggiudicatario dovrà garantire l'accesso ai Volontari delle Associazioni di Volontariato di Protezione animali iscritte all'Albo Regionale di Volontariato, che dovranno rispettare l'orario di accesso al pubblico opportunamente divulgato.

L'aggiudicatario, per tutti gli affidamenti, dovrà seguire le procedure previste dalle normative di legge vigenti.

ART. 7- Suddivisione in lotti ed importi

Il servizio è articolato in n. 2 lotti (A e B), ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese e sono relativi alle attività di custodia, mantenimento giornaliero nel rifugio ricovero e sono distinti per numero presunto di cani e gatti ospitati.

La seguente tabella riporta la descrizione dei n. 2 lotti e gli importi complessivi presunti per singolo lotto sono quantificati esclusa IVA per anni tre.

Lotto	Descrizione	Importo
A	custodia, mantenimento, ricovero e assistenza sanitaria di n. 120 cani e n. 25 gatti	€ 395.295,00
B	custodia, mantenimento, ricovero e assistenza sanitaria di n. 50 cani e n. 25 gatti	€ 180.675,00
Totale		€ 575.970,00

Il numero dei cani e dei gatti è un dato del tutto indicativo e non costituisce obbligo per l'Amministrazione Comunale.

Il corrispettivo è calcolato su ciascuna unità ospitata e rendicontata.

Elenco prezzi da corrispondere all'appaltatore

L'amministrazione, riconoscerà all'appaltatore, per il presente servizio regolarmente svolto e conseguentemente fatturato, i prezzi di seguito riportati, dai quali sarà dedotto il ribasso d'asta offerto ed aggiunta l'imposta di legge se dovuta .

Tali prezzi s'intendono fissi ed invariabili, per qualsiasi ragione imprevista ed imprevedibile, anche quando ciò sia determinato da causa di forza maggiore e s'intendono quindi accettate dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Elenco dei prezzi:

“Servizio di ricovero, mantenimento e cura in un canile rifugio per i cani randagi, catturati sul territorio comunale, comprensivo di:

- accoglimento e collocamento dei cani presso idonea struttura, registrazione dei movimenti dei cani ospitati ed invio di documentazione di questi al Comune di Sanremo al Settore Lavori Pubblici 1 / Servizio Qualità Ambientale, nello svolgimento del servizio la ditta aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le disposizioni che gli verranno impartite dal Comune e dal servizio Veterinario competente, il quale espletterà la vigilanza su di esso e ne assicurerà lo svolgimento delle funzioni sanitarie;
 - approvvigionamento dei generi alimentari, preparazione e distribuzione dei pasti ;
 - assistenza sanitaria e effettuazione di cure medicinali e di cure chirurgiche tramite veterinario;
 - effettuazione di cure antipulci e di toelettatura;
- oltre al rispetto di tutte le condizioni gestionali previste dal presente capitolato speciale.”.

Servizio di ricovero, mantenimento e cura per i gatti liberi, non di proprietà, sottoposti ad osservazione e a terapie veterinarie, rinvenuti sul territorio comunale, comprensivo di:

- accoglimento e collocamento degli animali presso idonea struttura;
 - trasporto di ogni felino malato presso la struttura per le cure mediche, ovvero per la sua sterilizzazione e successivo reinserimento nella colonia felina;
- registrazione dei movimenti dei gatti ospitati ed invio di documentazione di questi al Comune di Sanremo al Settore Lavori Pubblici 1 / Servizio Qualità Ambientale, nello svolgimento del servizio la ditta aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le disposizioni che gli verranno impartite dal Comune e dal servizio Veterinario competente, il quale espletterà la vigilanza su di esso e ne assicurerà lo svolgimento delle funzioni sanitarie;

- approvvigionamento dei generi alimentari, preparazione e distribuzione dei pasti;
 - effettuazione di cure medicinali e di cure chirurgiche tramite veterinario;
 - effettuazione di cure antipulci;
 - assistenza sanitaria e effettuazione di cure medicinali e di cure chirurgiche tramite veterinario;
- oltre al rispetto di tutte le condizioni gestionali previste dal presente capitolato speciale.”

Prezzi unitari

Il prezzo unitario per i lotti A e B, al quale applicare il ribasso d’asta, è il seguente:

Prezzo giornaliero per cane	Prezzo giornaliero per gatto
€ 2,80 (due/80)	€ 1,00 (uno/00)

La percentuale di ribasso indicata nell’offerta, verrà applicata al prezzo giornaliero per singolo cane e gatto, come indicato nel soprastante prospetto.

La percentuale di ribasso indicata nell’offerta, verrà applicata al prezzo mensile per l’assistenza veterinaria come indicato nel soprastante prospetto.

ART. 8 - Procedura di aggiudicazione dell’appalto

L’aggiudicazione avverrà mediante **procedura aperta** articolata in 2 lotti e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.

ART. 9 - Responsabile del coordinamento tecnico

L’aggiudicatario si obbliga ad individuare al suo interno un responsabile del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico dell’Amministrazione e responsabile per ogni problema relativo al servizio. In caso di assenza, l’aggiudicatario è tenuto a comunicare immediatamente all’Amministrazione il nominativo del sostituto che deve essere in possesso degli stessi requisiti del titolare della funzione.

ART. 10 - Vigilanza e controlli sul servizio

Resta nella piena facoltà dell’Amministrazione di richiedere alla competente struttura ASL e, in qualsiasi momento, informazioni e controlli sul regolare svolgimento del servizio.

L'Amministrazione comunale comunicherà all'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui del D.Lgs 50/2016, cui spettano i compiti di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Alla stessa Amministrazione è riconosciuto il diritto di effettuare verifiche nella struttura che ospita gli animali, nonché di controllare l'attività svolta dall'appaltatore.

La vigilanza del committente si estende a tutte le prestazioni affidate all'appaltatore ai sensi degli articolo 1 e seguenti del presente capitolato.

Qualora il committente accerti, in sede di verifica e controllo violazioni ed inadempienze a carico dell'appaltatore, dovrà provvedere alla contestazione scritta delle stesse, in vista dei provvedimenti di cui agli articoli seguenti.

L'incaricato della Stazione appaltante avrà la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, tutti i controlli e le ispezioni che riterranno opportuno, finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte dell'appaltatore; si prevede di norma una visita di controllo ogni mese e comunque ogni qual volta l'Amministrazione lo ritenga necessario.

Nel caso di struttura ubicata al di fuori della Provincia di Imperia le spese di trasferta debitamente documentate, saranno poste a carico dell'Appaltatore e rimborsate all'Amministrazione mediante apposita detrazione sugli importi maturati con il pagamento sulla prima fattura utile.

Nel caso di sospensione arbitraria e non giustificata del servizio, l'Amministrazione comunale avrà la piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con modalità e conseguenze di cui al seguente art.17.

ART. 11 - Cessione del contratto e subappalto

Il contratto che si andrà a stipulare in applicazione del presente capitolato speciale non può essere ceduto, a pena di nullità, essendo tenuto l'aggiudicatario ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto stesso.

In deroga al generale divieto di cessione, nel caso di cessione d'azienda ovvero di trasformazioni e fusioni relative all'impresa dell'appaltatore, il cessionario ovvero l'imprenditore risultante dalla trasformazione o fusione possono subentrare nel contratto in corso con l'Ente committente, qualora quest'ultimo vi consenta.

E' vietata qualsiasi forma di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione nei limiti del 40% dell'importo di contratto.

La violazione del presente divieto comporterà la risoluzione del contratto per fatto addebitabile all'appaltatore con conseguente escussione della garanzia fidejussoria e fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

ART. 12 - Cauzione definitiva

L'aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato, prima della stipula del contratto.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra, nei termini stabiliti dall'Amministrazione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale; secondo quanto previsto dall'art.103 dl D.Lgs.n°.50/2016.

La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del relativo contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell'art. 103 comma 5 del predetto Decreto

La cauzione definitiva potrà essere effettuata tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n°635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi

del DPR n°449/1959 o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.to L.vo 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Amministrazione può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Qualora per ragioni d'urgenza, si proceda alla consegna del servizio sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della cauzione definitiva prescritta dal presente articolo al momento della consegna.

Detta cauzione, sarà svincolata e cesserà di avere effetto secondo quanto disposto dai commi 5 dell'art.133 del D.Lgs1.n°.50/2016.

ART. 13 - Inadempienze e penalità

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicatario e da questo non giustificato, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno, o non sia conforme a quanto previsto dal presente capitolato, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 20% dell'importo totale del servizio da erogare in quel giorno dall'aggiudicatario.

Sono altresì considerate inadempienze per le quali verrà applicata una penale di euro 300,00, le seguenti:

- mancata trasmissione dati, entro i primi dieci giorni del mese successivo sui movimenti dei randagi recuperati;
- mancato rispetto dei requisiti igienici e nutrizionali ritenuti idonei dal servizio veterinario pubblico;
- mancato intervento medico sanitario su cani e gatti appena catturati o già ospiti della struttura, compreso il mancato inserimento del microchip da parte dell'ASL competente.

L'applicazione della sanzione dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento all'aggiudicatario, che ha facoltà di presentare nei successivi 10 (dieci) giorni le proprie contro-deduzioni ed il relativo verbale del contraddittorio dovrà essere sottoscritto dalle parti; l'applicazione delle penali dovrà essere preventivamente portata a conoscenza dell'Appaltatore, tramite raccomandata A.R. o P.E.C..

L'applicazione della penalità, potrà avvenire mediante addebito dell'importo corrispondente in sede di prima liquidazione successiva, ovvero mediante escussione

della garanzia definitiva prestata; in quest'ultimo caso, l'appaltatore dovrà provvedere all'immediata reintegrazione della garanzia presentata, per un importo corrispondente alla penale escussa, pena in difetto la risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale non esonera l'Appaltatore dalla corretta e rigorosa esecuzione delle prestazioni non adempiute che, in pendenza del contraddittorio di cui al comma 1 e nei termini ivi previsti, dovranno essere portate a termine nell'osservanza di tutte le disposizioni del presente capitolato.

ART. 14 – Esonero di responsabilità ed assicurazione R.C.T./O.

La gestione del servizio è effettuata sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, di cui ne risponde direttamente e personalmente per i danni di qualsiasi tipologia e per le conseguenze comunque pregiudizievoli, che nell'espletamento dell'attività, dallo stesso o dai propri dipendenti svolta, possono derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, al Comune o a terzi in genere.

La Ditta è tenuta inoltre a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite.

E' richiesta comunque la stipulazione da parte dell'impresa aggiudicataria **di una polizza assicurativa relativa ai rischi di “responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera” , con un massimale minimo per sinistro di €.1.500.000,00=, per persona di €.1.000.000,00=, per cose di €.500.000,00= ed una validità pari alla durata del presente contratto**, presso una primaria Compagnia d'Assicurazione autorizzata all'esercizio nel ramo danni sul territorio della Repubblica.

Copia conforme all'originale di tale polizza dovrà essere consegnata al Settore richiedente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Nel suddetto contratto di polizza deve essere esplicitamente indicata la clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti dell'Ente appaltante e dei propri dipendenti.

Nelle ipotesi di mancata copertura del citato contratto assicurativo per qualsivoglia causa, i danni verificatisi restano comunque in capo alla Ditta appaltatrice.

ART. 15 - Modalità di pagamento del servizio

Il pagamento del corrispettivo di appalto sarà liquidato con rate mensili posticipate, da corrispondersi all'Appaltatore entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del protocollo generale del Comune, relativamente al servizio effettuato nel periodo di riferimento delle fatture, previa verifica da parte della Stazione Appaltante della regolarità contributiva della Ditta (DURC regolare).

Ritardi del pagamento oltre tale termine, comportano l'applicazione degli interessi di legge; l'eventuale ritardo nei pagamenti non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'aggiudicataria, che è tenuta a continuare il servizio fino alla scadenza prevista dal contratto.

I corrispettivi relativi ai lotti A e B, di cui al precedente art. 7, saranno riconosciuti all'aggiudicatario in ragione del numero di animali effettivamente ospitati sulla base del ribasso offerto in gara applicato al costo unitario giornaliero per animale, secondo quanto indicato al citato art. 7 del presente capitolato d'onori.

L'aggiudicatario dovrà produrre entro i primi dieci (10) giorni di ogni mese, regolare fattura ai sensi di legge con riferimento al conteggio dei costi distinti per numero cani,

giorni di soggiorno, accompagnata da idonea documentazione probatoria.

Nel caso in cui venga superato il massimo numero di animali da conteggiarsi pari al numero di 120 (centoventi) cani e di 25 (venticinque) gatti relativamente al LOTTO A e al numero di 50 (cinquanta) cani e di 25 (venticinque) gatti relativamente al LOTTO B, la documentazione probatoria indicherà l'esatto numero degli animali, e la fattura riporterà il costo dovuto alla sola presenza massima ammessa.

Andrà indicata nella fattura di cui sopra, un'apposita voce con riferimento al conteggio dei costi distinti per numero di animali, giorni di soggiorno, accompagnata da idonea documentazione probatoria.

Ogni fattura inviata, dovrà riportare il codice CIG relativo al lotto di riferimento dell'appalto.

La liquidazione delle fatture è subordinata alla verifica della regolarità dell'espletamento del servizio da parte del responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dal presente Capitolato speciale e vistata con apposita attestazione circa l'avvenuta effettuazione delle prestazioni per le quali si chiede il pagamento.

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia) e ss.mm.ii..

La violazione delle disposizioni di cui all'art.3 comma 9 bis, della citata legge, sarà causa di risoluzione del contratto.

ART.16 - ONERI PER LA SICUREZZA - PREVENZIONE INFORTUNI - RETRIBUZIONI CONTRATTUALI, ONERI SOCIALI ED ONERI ASSICURATIVI

Si fa presente che per la ditta appaltatrice corre l'obbligo di operare nel rispetto della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro: il D.P.R. 27 aprile 1955 n°.547 ed i suoi successivi aggiornamenti, il D.Lgsl.19 settembre 1994 n°.626, il D.Lgsl.09 aprile 2008 n°.81 e ss.mm.ii.; dovrà inoltre rispettare tutte le disposizioni vigenti relative alla previdenza sociale e sindacale.

Tale importo viene ritenuto congruo per la tipologia del servizio di cui trattasi e non è soggetto al ribasso d'asta.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori impiegati nel servizio costituente oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile all'attività svolta, nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato. L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare il sopraindicato CCNL anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Impresa appaltatrice si obbliga quindi a presentare, su richiesta copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari e dei relativi versamenti contributivi.

Qualora si verificasse un'ipotesi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, si applica l'art. 5 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile. L'Appaltatore stesso si obbliga, inoltre, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali (invalidità, disoccupazione, tubercolosi, malattie, vecchiaia, previdenza, ecc.) nonché al pagamento di tutti i contributi posti a carico dei datori di lavoro.

E' tenuto inoltre ad assicurare il personale addetto, contro gli infortuni e si obbliga a far rispettare scrupolosamente le norme antinfortunistiche, dotando i propri dipendenti di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni (D.P.I.), in conformità alle vigenti norme in materia nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

Altresì il personale non dipendente che svolga a vario titolo la propria attività all'interno della struttura (volontari od occasionali prestatori d'opera) dovrà essere preventivamente formato ed in possesso delle necessarie abilitazioni professionali per le prestazioni specifiche che vengono richieste per lo svolgimento del servizio, nonché sia coperto da idonea assicurazione contro gli infortuni.

Nel caso venga emesso dallo Sportello Unico Previdenziale un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che evidenzia un'inadempienza contributiva, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza; si applica a tal fine l'art. 4 – comma 2 – del DPR 207/2010.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dall'Amministrazione, determinano senza ulteriori formalità, **la risoluzione di diritto del contratto.**

ART. 17 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, in via amministrativa, con immediato incameramento della garanzia fidejussoria prestata e fatti salvi in ogni caso gli eventuali maggiori danni o spese, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 C.C., mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata R/R o P.E.C., nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato d'appalto;
- intervenuta inidoneità dell'aggiudicataria, accertata dagli organi competenti ai sensi di legge;
- concessione di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
- mancata realizzazione delle attività previste ed applicazione della relativa penale;
- nel caso di comportamenti configuranti comunque colpa grave a carico dell'appaltatore elencati negli articoli del presente capitolato, nonché nelle ulteriori ipotesi di legge.

Sono inoltre fatte salve, le ulteriori specifiche cause di risoluzione del contratto espressamente previste dal presente capitolato con applicazione alle stesse di quanto stabilito al comma precedente in relazione agli effetti della risoluzione.

Inoltre il contratto si intenderà risolto, escludendo qualsiasi indennizzo od indennità a favore sia dell'Appaltatore, sia degli aventi diritto sui beni del medesimo, nei seguenti casi:

- fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;
- revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento del servizio;
- cattiva condotta del servizio mediante falsa dichiarazione;
- frode dell'appaltatore.
- mancata assunzione del Servizio alla data stabilita dal Contratto.

Nei suddetti casi l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere all'Appaltatore unicamente il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute.

E' fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione stessa per l'eventuale riappalto e per ogni altra spesa contingente, compreso l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 18 – Affidamento del servizio in danno all'appaltatore

Indipendentemente dai precedenti articoli 13 e 17, qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni richieste nel presente capitolato, il Settore Lavori Pubblici 1 – Servizio Qualità Ambientale potrà incaricare altra ditta, previa comunicazione scritta all'Impresa aggiudicataria, dell'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi sostenuti oltre agli eventuali danni arrecati al Comune.

E' possibile ricorrere all'affidamento del servizio in danno all'Appaltatore, previsto al precedente comma, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

ART. 19 - Consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge

Per ragioni d'urgenza, in vista del rispetto dei tempi occorrenti per il ricovero ed il mantenimento degli animali (cani randagi e gatti liberi sottoposti a terapie veterinarie catturati sul territorio comunale) regolati dal presente capitolato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge all'aggiudicatario anche prima della stipulazione del contratto, previa approvazione dell'aggiudicazione e redazione di apposito verbale da parte della Stazione appaltante.

Nel caso di consegna disciplinata dal presente articolo, dalla data della consegna del "servizio", decorrono i termini per la sua esecuzione; l'aggiudicatario dovrà provvedere in ogni caso al deposito presso i competenti uffici comunali della documentazione dimostrativa dell'avvenuta costituzione della garanzia assicurativa R.C.T. e della cauzione definitiva per l'esecuzione del servizio, ai sensi dei precedenti artt. nn°.12-14, prima che si faccia luogo alla consegna.

Nel caso l'aggiudicatario non dia corso alla consegna nei termini di cui sopra ovvero, non renda possibile la stessa per mancato deposito della prescritta documentazione, previa diffida si procederà alla revoca dell'aggiudicazione in via amministrativa con l'incameramento della cauzione o fidejussione provvisoria prestata, fatti salvi eventuali maggiori danni e con aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Al di fuori del caso previsto dal presente articolo, la consegna avverrà necessariamente alla stipula del contratto con la redazione di apposito verbale da parte della Stazione appaltante.

ART. 20 – Stipulazione del contratto, spese contrattuali ed oneri fiscali

Fa parte del contratto il presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa contraente si impegna a stipulare il contratto in forma pubblica amministrativa, a rogito del Segretario Comunale, nel rispetto dei termini stabiliti dal Codice dei Contratti presentando la documentazione richiesta dal Servizio Contratti.

La stipula del contratto è comunque subordinata all'accertamento dell'assenza di cause ostative all'affidamento.

Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione, si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria prodotta in gara e dichiarare la revoca dell'aggiudicazione, avviando l'affidamento in danno di cui all'articolo precedente, le cui spese sostenute saranno addebitate all'Impresa inadempiente, salva ogni altra azione per ulteriori danni.

Sono a totale carico della Ditta appaltatrice ogni spesa ed oneri fiscali per bolli e registrazione del contratto, comprese imposte e tasse se ed in quanto dovute, senza diritto di rivalsa. Resta ad esclusivo carico di questo Comune l'onere dell'I.V.A. nella percentuale di legge (quando dovuta).

ART. 21 - Controversie e foro competente

Nel caso di controversie, l'aggiudicatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte, in accordo con l'Amministrazione, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

Per le controversie che non possono essere risolte in via amministrativa sarà competente il foro di Imperia.

ART. 22 - Domicilio legale ed eventuale elezione di domicilio

L'aggiudicatario dovrà eleggere e dichiarare il luogo del proprio domicilio, al quale l'Amministrazione potrà indirizzargli per tutta la durata del contratto avvisi, richieste ed ogni altra comunicazione potesse occorrere.

Egli, se non residente a Sanremo, dovrà eleggere il proprio domicilio legale in Sanremo presso la casa comunale e condurre personalmente le prestazioni od eventualmente farsi rappresentare da persona idonea, dandone preventiva comunicazione per iscritto alla firma del contratto. In ogni caso però, l'appaltatore rimane sempre responsabile verso terzi, dell'operato dei suoi dipendenti.

ART. 23 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n°.196 e ss.mm.ii., i dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dal Comune di Sanremo esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Sanremo.

ART. 24 - Rinvio ad altre norme e disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale si fa espressamente riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia, oltre che, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, questo Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

Sanremo li 18 marzo 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Ing. Danilo Burastero